



COMUNE DI BRONTE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 27-04-2022 Numero 62

Oggetto: Servizio di visura al pubblico presso lo sportello catastale decentrato-Approvazione schema di convenzione e schema protocollo di intesa.

L'anno duemilaventidue del giorno ventisette del mese di aprile alle ore 15:50 e seguenti, nella consueta sala delle adunanze in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

FIRRARELLO GIUSEPPE	SINDACO	A
LEANZA ANTONIO	VICE SINDACO	P
DE LUCA MARIA	ASSESSORE	A
PRESTIANNI ANGELICA	ASSESSORE	P
CASTIGLIONE MASSIMO	ASSESSORE	P
GIUSEPPE		
SAITTA NUNZIO	ASSESSORE	P

Presenti n. 4 Assenti n. 2

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA SAPIA MARIA TERESA.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.



COMUNE DI BRONTE

LA GIUNTA

Vista la proposta del settore/area/servizio VII AREA - SERVIZI DEMOGRAFICI n. 45 del 18-03-2022 relativa all'oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri espressi dai Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e con le forme di legge;

DELIBERA

Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione sottoposta all'Organo e che, integralmente richiamata, si allega per costituirne parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva.

Di demandare al responsabile del servizio proponente Castiglione Francesca l'esecuzione di quanto testè deliberato.

Di dichiarare Immediatamente Esecutiva la presente deliberazione, con separata votazione ed esito unanime, ai sensi dell'art.12 della L.R. 44/91, stante l'urgenza di provvedere.



COMUNE DI BRONTE

Settore/Area/Servizio VII AREA - SERVIZI DEMOGRAFICI

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.45 DEL 18-03-2022


Oggetto: Servizio di visura al pubblico presso lo sportello catastale decentrato-Approvazione schema di convenzione e schema protocollo di intesa.

Data

Il Capo Area Proponente
Castiglione Francesca

Il Responsabile del procedimento

Data 30-03-2022



COMUNE DI BRONTE

- ART. 12 L.R. 30/2000 -

Il Dirigente del servizio interessato; per quanto concerne la **Regolarita' tecnica**
esprime parere : Favorevole

Data: 29-03-2022

Il Responsabile dell'Area
Castiglione/Francesca

- ART. 12 L.R. 30/2000 -

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la **Regolarita' contabile**
esprime parere : Favorevole

Data: 29-03-2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
LUPO NUNZIO MARIA ANTONINO



COMUNE DI BRONTE

Premesso che l'art.6 commi, 5 septies e seguenti, del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 ha reintrodotto a partire dall'01 ottobre 2012 i tributi speciali catastali per la consultazione della banca dati del catasto;

Considerato che il comma 5-ter del medesimo art. 6 dispone, peraltro, che le visure catastali effettuate dagli Enti Locali per i propri compiti istituzionali, con modalità telematiche e in regime convenzionale, permangono in esenzione dei tributi;

Dato atto che l'Agenzia del Territorio - ufficio provinciale di Catania, ha comunicato che per effetto della sopravvenuta normativa anche le consultazioni rilasciate dalle postazioni comunali saranno essere soggette a pagamento dei predetti tributi, che dovranno, pertanto, essere riscossi dagli stessi Enti Locali e riversati all'Erario;

Dato atto che, al fine di garantire la continuità operativa dello sportello catastale decentrato, aperto presso la sede del Comune di Bronte, è necessario procedere alla sottoscrizione di un nuovo protocollo d'intesa per la prosecuzione dell'attività dello sportello sopraindicato, nonché alla sottoscrizione della convenzione speciale, di cui al decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 Settembre 2005, con la quale sono disciplinate le modalità operative per la riscossione ed il successivo versamento all'Erario dei tributi speciali catastali;

VISTI i pareri espressi dai Responsabili in ordine di Regolarità tecnica e contabile;

VISTE le altre Leggi e i Regolamenti attualmente vigenti in materia;

PROPONE

Per i motivi di cui in espositiva che qui si intendono integralmente riportati:

APPROVARE lo schema di protocollo di intesa tra il Comune di Bronte e l'Agenzia del Territorio per la prosecuzione in modalità autogestita dell'attività dello sportello catastale decentrato già operativo nel Comune di Bronte;

APPROVARE lo schema di convenzione speciale per la disciplina delle modalità operative di sportello catastale decentrato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 305/1991;

AUTORIZZARE il Sindaco alla firma del protocollo d'intesa tra il Comune di Bronte e l'Agenzia del Territorio per la prosecuzione in modalità autogestita dell'attività dello sportello catastale decentrato già operativo nel Comune di Bronte e della convenzione speciale, di cui al decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 Settembre 2005, con la quale sono disciplinate le modalità operative per la riscossione ed il successivo versamento all'Erario dei tributi speciali catastali;

DARE MANDATO al Capo della VII Area di dare attuazione, con provvedimenti gestionali, al presente atto;

DISPORRE che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 67, comma 6, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e venga altresì pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione di 2° livello "Provvedimenti organi indirizzo politico" - voce "delibere di G.M.".

DARE ATTO che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'Ufficio Messaggi Notificatori per l'albo pretorio on line e, dall'ufficio Ced per la sezione "Amministrazione Trasparente".

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**CONVENZIONE SPECIALE PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA'
OPERATIVE DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO AI SENSI
DELL'ART. 11 DEL D.P.R. 305/1991**

tra

l'Agenzia delle Entrate con sede in Roma - Largo Leopardi n. 5, rappresentata dal Direttore della Direzione Provinciale di Catania, di seguito denominata anche "Agenzia"

ed

il Comune di Bronte
prov. di Catania
Via Arcangelo spedalieri, 40
rappresentato da Sindaco Pro tempore
nel seguito denominato anche "ente locale"

premesse:

1. che in data 9 settembre 2005 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 il decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, con il quale è stato approvato lo schema di convenzione speciale, ai sensi dell'art.11, comma 5, del D.P.R. n.305/1991, per la disciplina delle modalità operative relative all'apertura dei nuovi sportelli catastali decentrati e alla riconversione degli sportelli catastali decentrati già attivi;
2. che ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dal 1° dicembre 2012 l'Agenzia del territorio è stata incorporata nell'Agenzia delle entrate, che dalla predetta data esercita le funzioni e i compiti facenti capo all'Ente incorporato.
3. che in data l'Agenzia delle Entrate ed l'ente locale hanno stipulato un Protocollo d'intesa per l'attivazione di uno sportello catastale decentrato;
4. che, come già previsto dal piano allegato alla Convenzione triennale per gli esercizi 2005/2007, stipulata tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Territorio, gli sportelli catastali decentrati possono essere gestiti, per funzioni di consultazione, con modalità operative regolate da convenzioni speciali, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 305/1991;
5. che l'ente locale, con nota del ha manifestato l'interesse a stipulare con l'Agenzia delle Entrate la presente convenzione speciale;

tutto ciò premesso, come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'ente locale è autorizzato a collegarsi al sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate al fine di fornire al pubblico il servizio di consultazione dei dati contenuti nell'archivio dell'Agenzia delle Entrate stessa, con applicazione dei tributi speciali catastali previsti dalla normativa vigente.

Per la consultazione dei dati catastali l'ente locale è tenuto a predisporre e rilasciare agli utenti ricevuta delle somme versate dagli stessi, corrispondenti ai tributi speciali catastali previsti dalla normativa vigente, fino a

quando non verrà attivata dall'Agenzia delle Entrate apposita procedura informatica che rilasci automaticamente tale ricevuta.

Per gli adempimenti amministrativo-contabili legati alla presente convenzione è competente la Direzione Provinciale di Catania dell'Agenzia delle Entrate.

L'ente locale sostiene gli oneri, sia di impianto sia di esercizio, per il collegamento al sistema informativo del catasto.

Art. 2

L'ente locale corrisponde, per le visure effettuate, i tributi speciali catastali di cui all'art. 1 della presente convenzione, mediante versamento alla Direzione Provinciale di Catania dell'Agenzia delle Entrate sul c/c postale dalla stessa indicato.

A garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione, per l'intera durata della stessa, l'Ente locale deve già avere prestato cauzione tramite fideiussione bancaria, con le modalità previste dall' art. 54, regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche, per l'importo determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 6 settembre 2005 e provvedere alle eventuali integrazioni previste.

La nota d'addebito, emessa dalla Direzione Provinciale competente in data 1° gennaio - 1° aprile - 1° luglio - 1° ottobre, è trasmessa a mezzo raccomandata.

Resta, comunque, l'obbligo da parte dell'ente locale di informarsi tempestivamente dell'importo da corrispondere all'Agenzia e l'eventuale mancato o tardivo ricevimento della nota di addebito non esonera l'ente medesimo dall'effettuare i versamenti alle previste scadenze.

L'ente locale ha, inoltre, la possibilità di conoscere in ogni momento il numero delle visure effettuate tramite interrogazione a video.

I pagamenti relativi agli importi dovuti devono essere effettuati entro e non oltre trenta giorni naturali consecutivi dalla data di chiusura di ogni trimestre (rispettivamente al 31 marzo - 30 giugno - 30 settembre - 31 dicembre).

In caso di ritardato pagamento fino al trentesimo giorno di ritardo viene applicata una penale di Euro 0,03 per ogni Euro 0,52 o frazioni di esso, che è addebitata sul pagamento del trimestre successivo.

Superato il predetto periodo, ovvero in caso di mancata integrazione della cauzione prevista, il servizio telematico viene sospeso e l'Agenzia può rivalersi, per quanto dovuto fino al momento della sospensione, sulla garanzia prestata.

Nel caso questa sia insufficiente l'ente locale è tenuto a corrispondere quanto ancora dovuto all'Agenzia entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata con la quale la Direzione Provinciale competente avrà notificato il conguaglio a debito.

Il ripristino del servizio può avvenire solo ove l'Ente locale abbia corrisposto tutti gli importi dovuti e reintegrato la garanzia nella misura convenuta di cui alla presente convenzione.

Art. 3

L'Agenzia può revocare, limitare o sospendere l'autorizzazione, per motivi d'interesse pubblico o qualora l'ente locale non adempia agli obblighi diversi da quelli indicati nell'articolo 2 assunti con il presente atto.

La revoca, la sospensione e la limitazione sono comunicate all'ente locale, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e producono effetti a decorrere dal decimo giorno successivo alla ricezione.

Art. 4

L'Agenzia ha la piena titolarità delle informazioni memorizzate e l'esclusiva competenza di gestire, definire e/o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha altresì l'assoluta facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle

innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilità può gravare sull'Agenzia per le suddette variazioni.

Art. 5

L'ente locale esonera espressamente l'Agenzia da ogni responsabilità per i danni diretti e/o indiretti, per eventuali inesattezze od incompletezza dei dati contenuti negli archivi, per eventuali interruzioni tecniche e/o sospensioni del servizio.

Art. 6

La convenzione decorre dalla data di perfezionamento ed ha durata fino al 31 dicembre del triennio successivo a quello di stipula della convenzione. E' escluso il tacito rinnovo.

Art. 7

Il Foro competente a risolvere le controversie, direttamente od indirettamente connesse alla convenzione stessa, è quello di Roma.

Tutte le comunicazioni all'Agenzia devono essere eseguite esclusivamente con lettera raccomandata.

Letto, approvato e sottoscritto

_____, ____/____/____

Per l'Agenzia delle Entrate
Il Direttore Provinciale

Per il Comune/la Comunità montana
Il V. Sindaco in rappresentanza legale

CONVENZIONE SPECIALE

PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ OPERATIVE DELLO
SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DEL
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 30 LUGLIO 1991, N. 305

TRA

l'Agenzia delle Entrate, rappresentata dal Direttore della [della Direzione Provinciale / dell'Ufficio Provinciale-Territorio] di _____, di seguito denominata anche "Agenzia"

E

[il Comune / l'Unione dei Comuni] di _____, provincia di _____, rappresentato/a da _____, nel seguito denominato anche "Ente Locale",

PREMESSO CHE

1. sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 2005 è stato pubblicato il decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 6 settembre 2005, con il quale è stato approvato lo schema di Convenzione Speciale, in attuazione dell'articolo 11, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1991, n. 305, per la disciplina delle modalità operative relative all'apertura dei nuovi sportelli catastali decentrati e alla riconversione degli sportelli catastali decentrati già attivi;
2. ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'1 dicembre 2012 l'Agenzia del Territorio è stata incorporata nell'Agenzia delle Entrate, la quale dalla predetta data esercita le funzioni e i compiti facenti capo all'Ente incorporato.
3. in data ___/___/___ l'Agenzia delle Entrate e l'Ente Locale hanno stipulato un Protocollo d'intesa per l'attivazione di uno Sportello Catastale Decentrato;
4. gli Sportelli Catastali Decentrati possono essere gestiti, per funzioni di consultazione, con modalità operative regolate da convenzioni speciali, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1991, n. 305;
5. l'Ente Locale, con nota del ___/___/___ ha manifestato l'interesse a stipulare con l'Agenzia delle Entrate la presente Convenzione speciale;

tutto ciò premesso, come parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

1. L'Ente Locale è autorizzato a collegarsi al sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate al fine di fornire al pubblico il servizio di consultazione dei dati contenuti nell'archivio dell'Agenzia delle Entrate stessa, con applicazione dei tributi speciali catastali previsti dalla normativa vigente.

2. Per la consultazione dei dati catastali l'Ente Locale è tenuto a predisporre e rilasciare agli utenti ricevuta delle somme versate dagli stessi, corrispondenti ai tributi speciali catastali previsti dalla normativa vigente, fino a quando non verrà attivata dall'Agenzia delle Entrate apposita procedura informatica che rilasci automaticamente tale ricevuta.
3. Per gli adempimenti amministrativo-contabili legati alla presente Convenzione è competente [la Direzione Provinciale / l'Ufficio Provinciale-Territorio] di _____ dell'Agenzia delle Entrate.
4. L'Ente Locale sostiene gli oneri, sia d'impianto sia di esercizio, per il collegamento al sistema informativo del catasto.

Articolo 2

1. L'Ente Locale corrisponde, per le visure effettuate, i tributi speciali catastali di cui all'Articolo 1 della presente Convenzione, mediante versamento [alla Direzione Provinciale / all'Ufficio Provinciale-Territorio] di _____ dell'Agenzia delle Entrate sul C/C postale dalla stessa indicato.
2. A garanzia degli obblighi derivanti dalla Convenzione, per l'intera durata della stessa, l'Ente locale deve aver costituito apposita cauzione, con le modalità previste dall'articolo 54 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, per l'importo determinato ai sensi dell'Articolo 2 del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 6 settembre 2005, impegnandosi a provvedere alle eventuali integrazioni previste ai sensi del medesimo decreto.
3. La nota d'addebito, emessa [dalla Direzione Provinciale / dall'Ufficio Provinciale-Territorio] competente in data 1° gennaio - 1° aprile - 1° luglio - 1° ottobre, è trasmessa a mezzo raccomandata.
4. Resta, comunque, l'obbligo da parte dell'Ente Locale di informarsi tempestivamente dell'importo da corrispondere all'Agenzia e l'eventuale mancato o tardivo ricevimento della nota di addebito non esonera l'Ente medesimo dall'effettuare i versamenti alle previste scadenze.
5. L'Ente Locale ha, inoltre, la possibilità di conoscere in ogni momento il numero delle visure effettuate tramite interrogazione a video.
6. I pagamenti relativi agli importi dovuti devono essere effettuati entro e non oltre trenta giorni naturali consecutivi dalla data di chiusura di ogni trimestre (rispettivamente al 31 marzo - 30 giugno - 30 settembre - 31 dicembre).
7. In caso di ritardato pagamento fino al trentesimo giorno di ritardo viene applicata una penale di Euro 0,03 per ogni Euro 0,52 o frazioni di esso, che è addebitata sul pagamento del trimestre successivo.
8. Superato il predetto periodo, ovvero in caso di mancata integrazione della cauzione prevista, il servizio telematico viene sospeso e l'Agenzia può rivalersi, per quanto dovuto fino al momento della sospensione, sulla garanzia prestata.
9. Nel caso questa sia insufficiente l'Ente Locale è tenuto a corrispondere quanto ancora dovuto all'Agenzia entro quindici giorni dal ricevimento della nota con la quale [la Direzione Provinciale / l'Ufficio Provinciale-Territorio] competente avrà notificato il conguaglio a debito.

10. Il ripristino del servizio può avvenire solo ove l'Ente Locale abbia corrisposto tutti gli importi dovuti e reintegrato la garanzia nella misura convenuta di cui alla presente Convenzione.

Articolo 3

1. L'Agenzia può revocare, limitare o sospendere l'autorizzazione, per motivi d'interesse pubblico o qualora l'ente locale non adempia agli obblighi assunti con il presente atto.
2. La revoca, la sospensione e la limitazione sono comunicate all'ente locale, mediante posta elettronica certificata.

Articolo 4

1. Lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Protocollo implica un trattamento di dati personali – in specie riferibili a dati anagrafici ed economici – dell'interessato e/o di eventuali cointestatari della medesima unità immobiliare ovvero di soggetti terzi i cui dati anagrafici potrebbero risultare in parte analoghi o simili a quelli propri dell'interessato.
2. Con la sottoscrizione del presente Protocollo e per la durata del medesimo, il [il Comune / l'Unione dei Comuni] di _____ assume la qualifica di Responsabile del trattamento dei predetti dati, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito "*Regolamento*"), come meglio dettagliato nell'articolo seguente, avente ad oggetto la "Designazione del Responsabile del trattamento".
3. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Protocollo secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente atto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al *Regolamento* e al D. Lgs. n. 196 del 2003, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "*Codice*") come modificato dal D. Lgs. n. 10 agosto 2018, n. 101.
4. Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile, l'esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati.
5. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del presente Protocollo o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.

6. Le Parti s'impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del *Regolamento*, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al *Regolamento*.
7. Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'articolo 13 del *Regolamento*.
8. I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente Protocollo verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione di esso, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
9. I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.
10. L'Agenzia delle Entrate potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui alla presente convenzione tramite il sito internet www.agenziaentrate.gov.it, in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
11. L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale "Responsabile del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione della convenzione.
12. I Responsabili della protezione dei dati personali sono:
 - a) per l'Agenzia delle Entrate, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è: *entrate.dpo.@agenziaentrate.it*;
 - b) per il [il Comune / l'Unione dei Comuni] di _____, il sig. _____, il cui dato di contatto è: _____@_____.
13. La eventuale variazione della persona del Responsabile della protezione dei dati personali (*Data Protection Officer*), dovrà essere formalmente e tempestivamente comunicata all'altra Parte, mediante trasmissione del nuovo nominativo tramite posta elettronica certificata.

Articolo 5

1. Il [il Comune / l'Unione dei Comuni] di _____ è designato dall'Agenzia delle Entrate Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 679/2016. Di seguito sono fornite le istruzioni che il Responsabile è tenuto ad osservare per le finalità strettamente legate all'esecuzione del Protocollo.
2. Il Responsabile, accettando la designazione, conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume e si impegna a procedere al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni che seguono e a quanto, in generale, imposto dalla vigente normativa e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
3. Il Responsabile è autorizzato, per conto del Titolare, a trattare tutti i dati personali necessari per l'esecuzione delle prestazioni per le sole finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del Protocollo e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza alle prescrizioni di legge con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione.
4. I dati personali devono essere protetti in maniera conforme a quanto disposto dalla normativa vigente e in conformità a quanto riportato nel Protocollo.
5. Il Responsabile non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non può, inoltre, diffondere né comunicare dati, oltre ai casi previsti nel Protocollo o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del Protocollo.
6. Il Responsabile s'impegna a osservare e far osservare ai propri dipendenti, autorizzati al trattamento dei dati, le disposizioni in materia di protezione dati personali al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso ai dati non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta ed in tal senso si impegna a formare adeguatamente i propri dipendenti in materia di protezione dei dati personali. Il Responsabile s'impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del Protocollo, a non divulgarli in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni del Protocollo medesimo.

7. Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per fatti imprevisti (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.), è suo dovere avvertire immediatamente il Titolare ed attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia, nonché concordare eventuali ulteriori misure di protezione.
8. Il Responsabile s'impegna ad attuare la protezione dei dati personali sin dal momento della progettazione e per impostazione predefinita, adottando le misure di sicurezza previste dall'articolo 32 del Regolamento UE 679/2016 e mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate al trattamento dei dati.
9. Il Responsabile dichiara di adottare, nell'utilizzo di tutti i servizi informatici, tutti gli accorgimenti di sicurezza informatica in linea con i più elevati standard e *best practice*, idonei a garantire i più elevati livelli di protezione delle informazioni (per gli aspetti di riservatezza, integrità e disponibilità), ivi incluso il livello di trasporto dei dati, nel loro intero ciclo di vita: invio, acquisizione e memorizzazione, trattamento ed elaborazione e di tutte le eventuali ulteriori operazioni.
10. Il Responsabile dichiara di aver posto in essere idonee procedure tecniche per la verifica di eventuali vulnerabilità del sistema in tutte le sue componenti e di avere attuato tutte le misure tecniche necessarie al loro superamento.
11. Il Responsabile dichiara di aver adottato specifiche procedure tecniche e organizzative al fine di garantire: a) che i dati siano accessibili al solo personale specificatamente incaricato ed esplicitamente autorizzato; b) il monitoraggio e mantenimento del livello di sicurezza del servizio (rilevazione di vulnerabilità, patching, rilevazione di intrusioni,...).
12. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto dei propri obblighi e per contribuire alla relativa attività di verifica.
13. Il Titolare comunica che il Responsabile della protezione dati personali è il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è *entrate.dpo.@agenziaentrate.it*.
14. Il Responsabile comunica al Titolare che Responsabile della protezione dei dati (*Data Protection Officer*) è il sig. _____.
15. L'eventuale variazione della persona del Responsabile della protezione dei dati personali (*Data Protection Officer*), dovrà essere formalmente e tempestivamente comunicata al Titolare, mediante trasmissione del nuovo nominativo tramite posta elettronica certificata.

16. Il Responsabile comunica al Titolare ogni violazione di dati personali senza ingiustificato ritardo (*data breach*). Tale comunicazione è accompagnata da ogni documentazione utile a permettere al Titolare, se necessario, di notificare la violazione al Garante per la Protezione Dati Personali.
17. Al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato, il Responsabile deve assistere il Titolare, con misure tecniche organizzative adeguate.
18. Il Responsabile dichiara di tenere per iscritto un Registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare e le relative misure di sicurezza tecniche-organizzative adottate.
19. L'Agenzia ha la piena titolarità delle informazioni memorizzate.
20. L'Agenzia conserva l'esclusiva competenza di gestire, definire e/o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha altresì l'assoluta facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilità può gravare sull'Agenzia per le suddette variazioni.

Articolo 6

1. Le Parti hanno l'obbligo di garantire la massima riservatezza e segretezza dei dati e delle informazioni, di cui verranno in possesso o, comunque, a conoscenza, in ragione dell'esecuzione del presente Protocollo, anche in osservanza della vigente normativa sulla privacy ai sensi del *Regolamento* e del *Codice*.
2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione del Protocollo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.
3. Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel presente Protocollo.
4. Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza e segretezza di cui a precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

Articolo 7

1. L'Ente Locale esonera espressamente l'Agenzia da ogni responsabilità per i danni diretti e/o indiretti, per eventuali inesattezze od incompletezza dei dati contenuti negli archivi, per eventuali interruzioni tecniche e/o sospensioni del servizio.

Articolo 8

1. La Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata fino al 31 dicembre ____.
2. Il tacito rinnovo è escluso.
3. Tutte le comunicazioni all'Agenzia devono essere eseguite esclusivamente con posta elettronica certificata all'indirizzo *agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it*.

Letto, approvato e sottoscritto

_____, __/__/____

Per l'Agenzia delle Entrate

Il Direttore Provinciale

(Firmato digitalmente)

Per [il Comune / l'Unione dei Comuni]

Il [Sindaco / Presidente]

(Firmato digitalmente)



COMUNE DI BRONTE

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL VICE SINDACO
LEANZA ANTONIO



IL VICE SEGRETARIO
SAPIA MARIA TERESA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. REG. PUBBLICAZIONE _____

Il sottoscritto, su conforme attestazione del Messo Comunale.

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3.12.1991 n. 44, è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale On Line per 15 giorni consecutivi dal 29-04-2022 al 14-05-2022 senza opposizioni o reclami.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

IL CAPO DELLA II AREA

AFFARI GENERALI

Bronte li

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 03.12.1991 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, è divenuta esecutiva il: 27-04-2022

- Perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 12 comma 2, L.R. n. 44/91);
- Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12 comma 1, L.R. n.44/91);

Bronte li 27-04-2022



IL SEGRETARIO GENERALE

DELIBERA DI GIUNTA N. 62 del 27-04-2022